

Pensioni, via libera all'esodo anticipato anche per i "contributivi puri"

L'INPS, d'intesa con il Ministero del Lavoro, chiarisce le regole per l'accesso a isopensione e Fondi di solidarietà per chi non ha versamenti prima del 1° gennaio 1996. Decisiva la verifica prospettica sull'importo soglia. (Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> 29 settembre 2026)



I pensionamenti anticipati pagati dal datore di lavoro ([isopensione](#) e assegno straordinario di solidarietà) possono essere utilizzati anche dai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. In tal caso possono essere finalizzati anche alla «[pensione anticipata contributiva](#)» (64 anni e 20 anni di contribuzione «effettiva», cioè con esclusione della contribuzione figurativa) a condizione, tuttavia, che l'importo soglia (2,6; 2,8 o 3 volte l'[assegno sociale](#)) sia stato già raggiunto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Lo rende noto, tra l'altro, l'Inps nella Circolare n. 104/2026 condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il quadro di riferimento

I chiarimenti riguardano l'accesso ai percorsi di esodo aziendale ([isopensione](#) e Fondi di solidarietà) per i cosiddetti "contributivi puri" ossia i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e il cui primo accredito decorre dal 1° gennaio 1996.

Questi soggetti, come noto, possono accedere alla pensione al raggiungimento di uno dei seguenti requisiti:

- **[Pensione di Vecchiaia](#)**: 67 anni di età con un minimo di 20 anni di contributi, a condizione che il primo rateo pensionistico sia pari ad almeno 1 volta l'importo dell'[Assegno Sociale](#);
- **Pensione di vecchiaia**: 71 anni di età, con un requisito minimo effettivo di 5 anni di contributi senza alcun importo soglia;

- [Pensione Anticipata Ordinaria](#): 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne (+ 3 mesi di [finestra mobile](#));
- [Pensione Anticipata Contributiva](#): 64 anni di età con 20 anni di contribuzione effettiva + tre mesi [finestra mobile](#), ma a fronte di una soglia d'importo più severa: la prima rata di pensione deve essere pari ad **almeno 3 volte l'Assegno Sociale** (3,2 volte dal 1° gennaio 2030) ridotto a **2,8 volte** per le donne con un figlio e a **2,6 volte** per le donne con due o più figli.

Le prestazioni di esodo

Le prestazioni di esodo (isopensione ex art. 4, L. 92/2012 e assegno straordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26, D.lgs. 148/2015) consentono alle aziende di accompagnare i lavoratori alla pensione tramite un assegno di ponte, a fronte di specifici accordi sindacali. La durata massima dell'esodo varia da **60 mesi** per l'assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà fino a **48 mesi per l'isopensione** (con un'estensione eccezionale a **84 mesi** per le decorrenze entro il 1° dicembre 2026).

La principale complessità per i lavoratori contributivi consiste nel dimostrare, già al momento della cessazione dal lavoro, che entro la fine del periodo di esodo essi raggiungeranno non solo i requisiti anagrafici e contributivi, ma anche l'**importo soglia** richiesto per la pensione.

La soluzione

Data la difficoltà di stimare con certezza l'evoluzione futura del PIL e dell'Assegno Sociale, l'INPS ha stabilito un criterio statistico-attuariale: **la verifica dell'importo soglia viene condotta "in via prospettica" alla data di ingresso nell'esodo**. A differenza dei requisiti anagrafici e contributivi che, invece, sono computati sulla base della contribuzione correlata che il datore verserà negli anni a venire.

Ebbene se l'assegno di accompagnamento, calcolato sulla base dei contributi versati e dell'età al momento dell'accesso all'esodo, supera il limite richiesto per l'Assegno Sociale alla medesima data, si presume garantito anche il rispetto del requisito al momento del pensionamento effettivo.

In sostanza il primo rateo dell'isopensione o dell'assegno straordinario di solidarietà deve risultare non inferiore, nell'anno di decorrenza della prestazione, a:

- **Una volta** l'assegno sociale (cioè **546,24€** lordi al mese per il 2026) se la prestazione è finalizzata alla pensione di vecchiaia con 67 anni e 20 anni di contributi;
- **Tre volte** l'assegno sociale (cioè **1.638,72€** lordi al mese per il 2026) se la prestazione è finalizzata alla [pensione anticipata contributiva](#) di cui all'articolo 24, co. 11 del dl n. 201/2011 (64 anni e 20 anni di contributi). L'importo scende a **1.529,47€** lordi al mese per le donne con un figlio (2,8 volte l'assegno sociale) e a **1.420,22€** lordi al mese per le donne con due figli (2,6 volte l'assegno sociale). Dal **1° gennaio 2030** il valore da soddisfare sarà

3,2 volte l'assegno sociale (tranne per le madri per le quali restano in vigore gli importi ridotti a 2,6 e a 2,8 volte).

Il calcolo, spiega l'Inps, si deve effettuare con la **sola contribuzione maturata al momento dell'accesso all'esodo** ed utilizzando il relativo coefficiente di trasformazione. Ciò determina una evidente penalità posto che i valori dovranno essere **maturati al netto della contribuzione correlata che il datore di lavoro si impegna a versare durante l'esodo** e, soprattutto, con l'applicazione di un coefficiente di trasformazione **inferiore** rispetto a quello di effettiva andata in pensione. L'interpretazione rischia, pertanto, di escludere una platea importante di potenziali esodanti.

Tetto massimo

Non solo. L'Inps spiega che siccome la pensione anticipata a 64 anni (art. 24, co. 11 del dl n. 201/2011) è assistita da un **tetto** all'importo massimo erogabile pari a **5 volte il trattamento minimo** (cioè **3.059,25€** lordi per il 2026) per tutte le mensilità di anticipo rispetto all'età della pensione di vecchiaia ordinaria, tale vincolo s'applica anche alla liquidazione degli assegni di esodo. Pertanto gli assegni i cui importi a calcolo siano superiori a tale valore saranno abbattuti (con evidente risparmio per il datore di lavoro) e poi **crystallizzati** nell'importo per l'intera durata della prestazione.